

CONF.AI.L.

CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO



STATUTO

MILANO

CONF.AI.L.

CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO

STATUTO

APPROVATO DAL VI° CONGRESSO NAZIONALE CONFEDERALE

TENUTOSI IN RIMINI NEI GIORNI 30 E 31

MAGGIO 2008

MILANO

CONF.A.I.L.

Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro

Presso la sede in Milano, Piazza E. Duse n. 3, si è costituita il 07 Maggio 1964 la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro - CONF.A.I.L. che riunisce democraticamente tutti i lavoratori di tutte le categorie per fini e per scopi esclusivamente sindacali. Alla difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali. La CONF.A.I.L. è indipendente da qualsiasi influenza di GOVERNO, di CONFESIONI e di PARTITI POLITICI.

Atto costitutivo e statuto depositati sia presso il ministero del Lavoro e della Presidenza Sociale sezione Rapporti Sindacali - Via Flavia n. 6 - Roma, sia depositando, atto costitutivo e statuto, presso il Notaio Dott. Francesco Quartararo coadiuvato dal Dott. Angelo Manzoni in Milano et ivi registrato il 12 Maggio 1964 n. 10142 serie G 3310 n. 33345/65 di rep.

Modifiche statutarie sono state verificate, approvate et apportate nei Congressi Nazionali Confederali tenutosi:

- 29 e 30 Maggio 1981 - Congresso tenutosi a Milano.
- 28, 29 e 30 Maggio 1987 - Congresso tenutosi a Rimini.
- 11 e 12 Dicembre 1992 - Congresso tenutosi a Miramare di Rimini (Rimini).
- 30 e 31 Maggio 2008 - Congresso tenutosi a Rimini.

Le variazioni statutarie, modifiche o inserimenti e nuovi statuti, sono state depositate presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sezione Rapporti Sindacali - Via Flavian. 6 - Roma e registrate con atti di repertorio n. 118.444 - Notaio Quaggia Luciano in Milano e n. 46336 - Notaio Lampugnani Carlo studio in Milano.

PARTE PRIMA

Denominazione - Sede - Scopi e compiti

Articolo 1

Denominazione, sede

La Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro CONF.A.I.L., è l'Organizzazione democratica ed unitaria dei lavoratori autonomi di ogni convinzione religiosa e politica, associati per la difesa, sul piano democratico, dei comuni interessi professionali economici, sociali e morali.

La CONF.A.I.L. è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La sede della CONF.A.I.L. è in Milano - V.le Abruzzi n. 38.

Per eventuali contenziosi o controversie giudiziarie avverso la Confederazione o le proprie Federazioni il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 2

Scopi

La CONF.A.I.L. si prefigge i seguenti scopi:

a) realizzare le aspirazioni della classe lavoratrice ad un ordinamento sociale più giusto, sino alla emancipazione completa del lavoro, raggiungibile attraverso l'eliminazione della soggezione salariale, nel più assoluto rispetto della libertà;

b) promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori italiani, nonché l'elevazione costante del loro livello culturale e professionale;

c) organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti contro tutte le forze che vi si oppongono;

d) rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico all'azione sindacale, la coscienza associativa dei lavoratori per renderli effettivamente partecipi delle lotte che affrontano e dei fini che l'organizzazione sindacale vuole raggiungere;

e) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica ed ogni volta che, direttamente o indirettamente, siano in gioco le sorti della classe lavoratrice.

Articolo 3

Compiti

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la CONFA.I.L. intende:

a) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori al fine di realizzare, e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale, la maggior parte possibile dei lavoratori nel proseguire rivendicazioni comuni;

b) assistere le federazioni Nazionali nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa deferite dalle Federazioni;

c) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, ed in particolare di quella previdenziale e mutualistica al fine di dare ai lavoratori una efficace tutela dei loro diritti;

d) elevare la condizione culturale dei lavoratori convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, promuovendo iniziative turistiche per l'impiego del tempo libero;

e) promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico collegandolo con il movimento sindacale;

f) provvedere all'assistenza gratuita dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo attraverso l'Istituto assistenza Lavoratori (I.A.L.);

g) promuovere la costituzione di case di resistenza che rafforzino le lotte del movimento sindacale ai vari livelli, secondo gli indirizzi che verranno fissati dal Comitato Centrale della CONF.A.I.L.;

h) influenzare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'azione sindacale.

Articolo 4

Responsabilità Confederale

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla Segreteria Confederale tramite il Segretario Generale.

A tutti i livelli le cariche elettive sono gratuite, compreso quella dei revisori dei conti e dei probiviri.

Articolo 4/bis

Le Federazioni Nazionali, le Federazioni Provinciali, i Nuclei Aziendali ed i Nuclei Contadini sono responsabili in via esclusiva di tutte le obbligazioni dai medesimi rispettivamente assunte per qualsivoglia titolo nei confronti di terzi.

PARTE SECONDA

Struttura della CONF.A.I.L.

Titolo I

Strutture di base

Articolo 5

Nuclei Aziendali e Nuclei Contadini

I Nuclei Aziendali e i Nuclei Contadini costituiscono gli organismi di base delle Federazioni Nazionali della CONF.A.I.L. e dei loro sindacati locali.

I Nuclei Aziendali riuniscono nel proprio seno i lavoratori appartenenti alla stessa unità aziendale. I Nuclei Contadini riuniscono nel proprio seno i lavoratori appartenenti alle unità aziendali dell'area territoriale di competenza.

I Nuclei Aziendali e i Nuclei Contadini sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo e di autofinanziamento del sindacato stesso.

Attraverso i Nuclei il lavoratore aderisce alla CONF.A.I.L. e svolge la propria attività sindacale.

Articolo 6

Compiti del Nucleo Aziendale

Il Nucleo Aziendale svolge i seguenti compiti:

a) provvede al tesseramento Federativo nell'Azienda, trasmettendone le rispettive deleghe alla Segreteria Provinciale di categoria competente alla riscossione dei contributi associativi;

b) collabora con il sindacato provinciale di categoria alla preparazione delle liste per le elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali;

c) identifica le istanze dei lavoratori in sede aziendale segnalandole al Comitato Provinciale di settore o al sindacato provinciale di categoria;

d) cura l'azione di propaganda nell'azienda in collaborazione con il sindacato provinciale;

e) elegge i propri rappresentanti al congresso del sindacato provinciale.

Articolo 7

Compiti del Nucleo Contadino

Il Nucleo Contadino svolge i seguenti compiti:

- a)* provvede al tesseramento CONFEA.I.L. nell'unità aziendale dell'area territoriale di competenza;
- b)* procede alla riscossione dei contributi sindacali ove non sia disposto diversamente da specifici accordi;
- c)* identifica le istanze dei lavoratori in sede locale segnalandole al sindacato provinciale;
- d)* cura l'azione di propaganda e di proselitismo in collaborazione con il sindacato provinciale;
- e)* elegge i propri rappresentanti al congresso del sindacato provinciale.

Titolo II

Federazioni Nazionali

Articolo 8

Struttura ed inquadramento delle Federazioni Nazionali

Tutti i Nuclei Aziendali Contadini della stessa categoria e della stessa unità territoriale comprensoriale o provinciale e regionale costituiscono, in via di associazione, la Federazione Nazionale di Categoria.

L'insieme dei sindacati comprensoriali o provinciali di categoria che operino nella stessa regione costituiscono, in via di associazione, il sindacato regionale di categoria.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Nuclei Aziendali, dei Nuclei Contadini, dei Sindacati Provinciali di categoria e delle unità territoriali sub-regionali di cui ai rispettivi commi, sono fissate dagli statuti delle rispettive Federazioni Nazionali.

Al fine di realizzare l'unità dei lavoratori appartenenti alla stessa categoria secondo criteri di uniformità e corrispondenti agli indirizzi della CONF.A.I.L., i problemi relativi all'inquadramento delle categorie stesse vengono attribuite alla competenza del Comitato Centrale della CONF.A.I.L., che adotterà le determinazioni del caso in accordo con le Federazioni interessate.

Fino alla costituzione delle unità territoriali di categoria, tutti i Nuclei Aziendali e i Nuclei Contadini della stessa Categoria e della stessa provincia costituiscono, in via di associazione, il sindacato provinciale e la struttura portante della Federazione Nazionale resta costituita dai sindacati provinciali della stessa categoria.

Articolo 9

Autonomia delle Unioni delle unità categoriali di territorio e dei Sindacati Provinciali

I Sindacati Provinciali, le unità categoriali di territorio e le Federazioni Nazionali hanno, nella loro rispettiva competenza, il più ampio diritto di iniziativa circa l'azione diretta alla difesa degli interessi dei lavoratori rappresentati, nel rispetto dell'indirizzo derivante dal presente statuto e delle decisioni degli organi confederali.

Spetta all'organizzazione sindacale di categoria la stipulazione, il rinnovo, le modificazioni, la gestione e la denuncia dei contratti di lavoro e la conduzione dell'azione sindacale conseguente.

L'organizzazione di categoria è tenuta ad informare l'organismo sindacale, in sede locale e la CONF.A.I.L., in sede nazionale, delle iniziative che vorrà intraprendere.

Le Federazioni Nazionali in accordo fra loro, o il C.C. Confederale, possono costituire, Federazioni per settori omogenei di intervento politico-sindacale, delegando loro compiti di coordinamento e di rappresentanza.

Dette Federazioni di settore dovranno disporre di organi esecutivi ed amministrativi per il loro funzionamento, valendo, in mancanza di apposite norme e per quanto applicabili, quelle del presente statuto.

Lo statuto in adozione per tutte le Federazioni sarà quello Confederale.

Articolo 10

Organi delle Federazioni Nazionali

Gli organi delle Federazioni Nazionali sono:

- a)* il Congresso Nazionale;
- b)* il Comitato Centrale;
- c)* la Segreteria;
- d)* il Collegio dei Probiviri;
- e)* il Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organismi delle Federazioni, nonché l'istituzione eventuale del Comitato Esecutivo, sono regolati dallo Statuto Confederale. Detti Organismi dovranno prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi comitati di settore.

In mancanza di apposite norme valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel presente statuto.

Titolo III

Unioni Sindacali Provinciali

Articolo 11

Unioni Sindacali Provinciali

L'Unione Sindacale Provinciale è costituita in via di associazione da tutte le Unioni Sindacali Comunali o comprensoriali e da tutti i sindacati provinciali di categoria.

Articolo 12

Compiti

Le Unioni Sindacali Provinciali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell'ambito del proprio territorio.

Esse coordinano nella provincia tutte le organizzazioni di categoria della CONF.A.I.L., svolgendo compiti analoghi a quelli che la CONF.A.I.L. assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente statuto. Le Unioni Sindacali, pertanto svolgono i seguenti compiti:

a) promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori della località e del territorio in cui operano raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;

b) assistono i sindacati di categoria nell'elaborazione dei programmi rivendicativi, come pure nel corso delle trattative e delle eventuali lotte;

c) provvedono agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i lavoratori, come pure la situazione economica e sindacale della provincia;

d) agevolano e realizzano la solidarietà tra tutti i sindacati in appoggio alle rivendicazioni comuni ed in vista dei comuni obiettivi;

e) studiano e realizzano le iniziative necessarie alla soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza; dei trasporti cittadini e provinciali, dell'abitazione popolare, delle aziende municipalizzate, dell'immigrazione interna, e dell'emigrazione, ed ogni altra questione di ordine generale che investe la vita dei lavoratori della provincia;

f) promuovono la costituzione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza della CONF.A.I.L. nelle attività parasindacali, (patronato di assistenza, addestramento professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistiche, ecc.);

g) assolvono a tutti quei compiti e prendono tutte quelle iniziative che il Comitato Direttivo dell'Unione riterrà necessarie per svolgere i propri compiti di coordinamento politico-sindacale nel rispetto dell'autonomia delle categorie e garantiscono, in base alle norme stabilite dagli istituti degli appositi Enti, il collegamento tra l'attività degli enti suddetti e quella della CONF.A.I.L.

Articolo 13

Organi

Gli organi delle Unioni sindacali Provinciali sono:

- a)* il Congresso Provinciale;
- b)* il Comitato Centrale;
- c)* la Segreteria;
- d)* il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e)* il Collegio dei Probiviri.

La composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organismi suddetti nonché l'istituzione eventuale del Comitato Esecutivo sono regolati dal presente Statuto per quanto di competenza per le Unioni Sindacali Provinciali.

Titolo IV

Unione Regionale

Articolo 14

Unioni Regionali

L'Unione Regionale della CONF.A.I.L. è costituita, in via di associazione da tutte le strutture Statutarie CONF.A.I.L. del territorio (Unioni Sindacali Provinciali o comprensori e sindacati di categoria, regionali, provinciali o comprensoriali).

Le Unioni Regionali hanno una struttura decentrata, politica ed organizzativa, articolata in strutture territoriali (Unioni Sindacali Provinciali, comprensori e sindacati di categoria, regionali, provinciali o comprensoriali).

La competenza territoriale delle Unioni di categoria delle Unioni Sindacali a livello comprensoriale deve corrispondere ad una circoscrizione o zona omogenea definita in sede di amministrazione locale od agli ambiti locali della programmazione regionale.

Articolo 15

Compiti

Le Unioni Regionali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell'ambito della medesima regione.

Esse coordinano, nella regione, tutte le organizzazioni sindacali della CONFA.I.L., ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la CONFA.I.L. assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli art. 2 e 3 del presente statuto ed inoltre promuovono tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del sindacato per la politica del territorio. Le Unioni Regionali pertanto svolgono i seguenti compiti:

a) promuovono, organizzano e coordinano l'azione necessaria per la difesa degli interessi dei lavoratori che operano nella Regione;

b) assistono le strutture del sindacato operanti nella Regione per l'elaborazione delle politiche e delle piattaforme rivendicative di vari livelli (regione, provincia e comprensorio) partecipando alle eventuali trattative e promuovendo le opportune azioni di lotta;

c) provvedono agli studi ed alle documentazioni necessarie ad illustrare i problemi sociali che interessano i lavoratori, come pure la situazione socio-economica e sindacale nella Regione;

d) studiano e realizzano le iniziative per la soluzione dei problemi dell'assistenza e previdenza nonché quelle fondamentali riferite all'assetto del territorio ed alle politiche settoriali (sanità, trasporti, urbanistica, edilizia sociale, opere pubbliche ed agricoltura) ed ogni altra questione di ordine generale che investa la vita dei lavoratori della regione;

e) promuovono la costituzione e partecipano alla gestione degli strumenti predisposti ad assicurare la presenza e gli indirizzi della CONF.A.I.L. nelle attività parasindacali (patronato di assistenza, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, attività cooperativistica, promozione culturale dei lavoratori, ecc.).

Articolo 16

Organi

Gli organi delle Unioni Regionali sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Segreteria;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

La composizione, i compiti e le modalità di elezione degli organismi nonché l'istituzione eventuale del Comitato Esecutivo sono regolati dai rispettivi statuti delle Unioni Regionali, in conformità ad uno statuto tipo la cui stesura è demandata al Comitato Centrale Confederale.

Titolo V

Organi centrali della CONF.A.I.L.

Articolo 17

Struttura associativa

Tutte le Federazioni Nazionali, tutte le Unioni Regionali e tutte le Unioni Sindacali Provinciali sono parte integrante della CONF.A.I.L. (Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro).

Articolo 18

Organi della CONF.A.I.L.

Gli organi centrali della CONF.A.I.L. sono:

- a)* il Congresso Confederale;
- b)* il Comitato Centrale;
- c)* la Segreteria Confederale;
- d)* il Collegio Probiviri;
- e)* il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 19

Congresso Nazionale

Il massimo organo direttivo della CONF.A.I.L., cui spettano tutti i poteri deliberativi, è il Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti particolari:

- a)* esaminare il rendiconto morale e finanziario dell'organizzazione;
- b)* deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- c)* nominare il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dai successivi articoli;
- d)* deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- e)* deliberare l'allontanamento da ogni e qualunque struttura confederale degli iscritti che abbiano promosso azioni giudiziarie nei confronti della Confederazione (e/o dei suoi organi) o abbiano tenuto nei confronti della stessa comportamenti atti a gettare discredito sull'intera Organizzazione Sindacale.

Articolo 20

Convocazione Congresso Nazionale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 5 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 3/4 dei componenti il Comitato Centrale o da almeno 1/3 degli iscritti della CONFA.I.L.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Centrale della CONFA.I.L. almeno sei mesi prima. Il Comitato Centrale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dai delegati delle Unioni Regionali e delle Federazioni Nazionali di Categoria. I delegati spettanti a ciascuna Unione Regionale saranno eletti dai Congressi delle singole Unioni Sindacali Provinciali. I delegati delle Federazioni Nazionali di categoria saranno eletti dai Congressi Nazionali delle Unioni stesse. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Centrale della CONFA.I.L., i componenti del Collegio dei Proibiviri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con le modalità fissate dal presente Statuto.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i due terzi degli organizzati ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno un terzo degli organizzati. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore.

Articolo 21

Non cumulabilità delle deleghe

I voti degli iscritti ad uno stesso organismo dovranno essere ripartiti in parti eguali tra i vari delegati. Le frazioni verranno arrotondate per eccesso e difetto.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. In caso di impossibilità del delegato effettivo subentrerà il delegato supplente; solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, sempre per cause di forza maggiore, la propria delega ad un altro delegato (una più un'altra).

In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente. Inoltre, al fine di evitare il cumulo delle deleghe;

1) chi è delegato ad un Congresso Nazionale di Federazione non può essere delegato ad un altro Congresso Nazionale Federativo.

Articolo 22

Relazione della Segreteria

La Segreteria della CONFA.I.L. presenterà al Congresso una relazione politica, morale, finanziaria e gestionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso. La stessa verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso della CONFA.I.L.

Articolo 23

Elezioni Comitato Centrale

Il Comitato Centrale della CONFA.I.L. è composto sino ad un massimo di 53 componenti effettivi, eletti dal Congresso Confederale. La Segreteria può fare partecipare con voto consultivo, ai lavori dell'Organismo, iscritti che abbiano particolari responsabilità di rappresentanza nella CONFA.I.L.

Articolo 24

Il Congresso deve anche procedere alla nomina di membri supplenti. In caso di vacanza del seggio in Comitato Centrale per due volte senza giustificato motivo comporta automaticamente la sostituzione dello stesso mediante i supplenti già precedentemente incaricati.

Articolo 25

Compiti del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'organo di direzione della CONF.A.I.L., nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso della CONF.A.I.L., si articola in sezioni di studio e di lavoro dandosi un regolamento interno.

Sono suoi compiti particolari:

a) eleggere nel suo seno il Segretario Generale e la Segreteria Confederale secondo le norme di cui al presente Statuto;

b) convocare il Congresso Nazionale della CONF.A.I.L. e fissarne le modalità di svolgimento in base alle norme di cui al presente Statuto;

c) essere competente sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi. L'inquadramento di nuove strutture e la modifica delle categorie è presa a maggioranza dei 2/3. Se dopo le due prime votazioni non verrà raggiunto il quorum precedente sarà sufficiente la maggioranza dei componenti;

d) approvare i bilanci ed i rendiconti finanziari annuali;

e) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale.

Articolo 26

Riunione Comitato Centrale

Il Comitato Centrale si riunisce ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da $3/4$ dei suoi componenti.

Il Comitato Centrale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località, e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Centrale sono validamente costituite quando sono presenti almeno il $50\% + 1$ dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I Revisori dei Conti e dei Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Centrale senza voto deliberatorio.

Articolo 27

Composizione della Segreteria

La Segreteria è composta da un numero non superiore a 13 persone e non inferiore a 7. Il Segretario Generale potrà integrare i componenti della Segreteria scegliendo tra i componenti il Comitato Centrale.

Articolo 28

Compiti della Segreteria Confederale

La Segreteria è l'organo esecutivo della CONF.A.I.L.

Essa provvede all'esecuzione delle decisioni congressuali, del Comitato Centrale e dei Probiviri, assicura la quotidiana attività della CONF.A.I.L. e delibera su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza; mantiene contatti permanenti con le Unioni sindacali Provinciali, con le Federazioni Nazionali e con Unioni Regionali.

Articolo 29

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la CONF.A.I.L. di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha inoltre facoltà di intervenire per casi urgenti onde salvaguardare gli interessi CONF.A.I.L. informandone successivamente la Segreteria.

Deve convocare la Segreteria Confederale quando lo ritiene opportuno o su richiesta dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

Il Segretario Generale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni amministrative, patrimoniali, bancarie per conto della Confederazione.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale o amministrativa può essere delegata ad altro componente la Segreteria.

Articolo 30

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 3 membri supplenti ed è nominato dal Congresso Confederale preferibilmente tra gli iscritti alla CONF.A.I.L. che non abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della CONF.A.I.L.

Nel caso in cui, in epoca successiva al Congresso, uno o più di detti membri dovesse cessare dalla carica per qualsivoglia motivo, al loro posto verranno nominati dalla Segreteria Confederale uno o più sostituti, scelti anche tra persone non iscritte alla CONF.A.I.L., che resteranno (salve eventuale revoca e conseguente sostituzione da parte della predetta Segreteria) in carica sino al successivo Congresso Confederale.

I Probiviri effettivi partecipano alle sedute del Comitato Centrale senza voto deliberativo.

Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni stabilite dal presente statuto.

Articolo 31

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e di 3 membri supplenti eletti dal Congresso della CONF.A.I.L.

I membri del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della CONF.A.I.L.

Articolo 32

Competenze dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della CONF.A.I.L. e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Comitato Centrale i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle sedute del Comitato Centrale senza voto deliberativo.

Il Collegio redige annualmente la relazione sul proprio operato a complemento del rendiconto finanziario.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

PARTE TERZA

Rapporti nella CONF.A.I.L. con i propri organi

Articolo 33

Funzionamento degli organismi

La vita interna della CONF.A.I.L. si ispira ai principi della democrazia, Pertanto:

a) a tutti i livelli le cariche sindacali sono elettive e gratuite secondo le norme contenute nel presente statuto;

b) tutte le decisioni devono essere adottate a maggioranza di voto dagli organi competenti;

c) la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione, deve essere garantita nelle varie istanze della CONF.A.I.L., come pure deve essere garantito il rispetto di tutte le opinioni politiche e convinzioni religiose degli associati;

d) in ogni Federazione Nazionale, in ogni Unione Regionale ed in ogni Unione Sindacale la funzione di amministratore è svolta da un membro della Segreteria che non può essere il Segretario Responsabile o il Segretario Generale. La responsabilità del buon andamento amministrativo e della regolarità della gestione, è però collegiale dei membri della Segreteria.

Articolo 34

Autonomia della CONF.A.I.L.

Per garantire l'indipendenza della CONF.A.I.L. secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto:

a) non è ammessa in seno alla CONF.A.I.L. la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione.

b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali nei Congressi e nelle elezioni degli organismi confederali, di Unione e di categoria, contrastanti con le norme statutarie;

c) le organizzazioni sindacali della CONF.A.I.L. non possono avere sede presso un qualsiasi partito politico, i contratti di locazione delle sedi occupate dagli organismi centrali e periferici della CONF.A.I.L. devono essere intestati ai singoli organismi o anche alla persona nella sua espressa qualità di responsabile pro tempore dell'organismo stesso;

d) tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente statuto, anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze i diritti di rappresentanza;

e) è dovere degli organi competenti ottenere da tutti gli iscritti il rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente articolo;

f) ogni organismo sindacale CONF.A.I.L. Provinciale o Nazionale di Categoria, ogni anno dovrà inviare un elenco inventariale dettagliato delle suppellettili di proprietà dell'organismo sindacale CONF.A.I.L.

Articolo 35

Rapporti tra CONF.A.I.L. e propri organismi

La CONF.A.I.L. mantiene contatti permanenti con le Unioni Sindacali, Provinciali, con le Federazioni e con le Unioni Regionali per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statutari, secondo le direttive fissate dai Congressi, nonché darè indirizzi politico-sindacali agli stessi.

Articolo 36

Autonomia amministrativa degli organismi della CONF.A.I.L.

Le Unioni Sindacali Provinciali, le Unioni Regionali e le Federazioni Nazionali sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte verso chiunque.

La CONF.A.I.L. non risponde delle obbligazioni assunte dalle Unioni Sindacali, dalle Unioni Regionali, dalle Federazioni Nazionali e dalle Strutture Provinciali e da qualsiasi organizzazione di ogni grado ad essa appartenente.

Articolo 37

Gestioni straordinarie

L'intervento Confederale per le gestioni straordinarie dovute a momentanea sospensione dalle cariche sindacali di dirigenti a qualsiasi livello o Organismi Provinciali o Nazionali preso dal Segretario Generale si attua allorché si verificano i seguenti casi:

a) inesistenza di un organo dirigente;

b) incapacità ad esprimere la Segreteria;

c) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dalla Confederazione capaci di provocare disorientamento e disgregazione danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;

d) congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie;

e) proposte di scissione;

f) mancato riconoscimento alla Confederazione di:

1) quote associative spettanti;

2) pagamento tessere;

g) di non attenersi alle disposizioni dettate dalla Segreteria Generale in relazione a:

1) indirizzi di linea sindacale indicati;

2) suggerimenti ed indicazioni;

h) violazione delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i 6 mesi ed, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso dell'Organismo.

L'intervento per le gestioni straordinarie di cui al primo comma, si esplica anche secondo le seguenti norme:

- 1) La Segreteria Provinciale interviene sulle strutture aziendali del proprio territorio.
- 2) Le Federazioni Nazionali sui sindacati provinciali di categoria.
- 3) La Confederazione ha il potere di intervenire a tutti i livelli, sulle Strutture Provinciali, sulle Unioni Sindacali Provinciali, sulle Unioni Regionali e sulle Federazioni Nazionali.

PARTE QUARTA

Adesione alla CONF.A.I.L. e quote associative

Articolo 38

Iscrizione

Possono essere iscritti alla CONF.A.I.L. tutti i lavoratori o ex lavoratori in pensione.

Per l'iscrizione di altre figure professionali o prestatori d'opera dovrà, di volta in volta, pronunciarsi la Segreteria Confederale.

L'iscrizione si manifesta attraverso il prelievo della tessera della CONF.A.I.L. tramite gli organismi di base del sindacato di categoria (Nuclei Aziendali e Nuclei Contadini) cui il lavoratore appartiene ed ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto, come pure dell'indirizzo Confederale.

Al momento del prelievo dovranno essere versati, per ciascuna tessera, i contributi sindacali e la quota associativa. La tessera ha validità annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Alla scadenza il mancato prelievo di nuova tessera e versamento dei contributi sindacali e della quota associativa, determinerà il venir meno di ogni e qualunque appartenenza alla Confederazione e la conseguente perdita di tutti i relativi diritti e doveri.

Articolo 39

Quota associativa e contributi sindacali

Le modalità del tesseramento sono decise di volta in volta dalla Segreteria Confederale.

I contributi associativi vanno divisi nel seguente modo:

- 50% ai sindacati provinciali di categoria;
- 10% alle Unioni sindacali provinciali o Unioni regionali;
- 25% alle Federazioni Nazionali;
- 15% alla Confederazione.

Tutti i versamenti contributivi dei vari settori dovranno essere centralizzati su appositi c/c delle Federazioni Nazionali che provvederanno alla suddivisione per le singole strutture.

I Segretari Nazionali delle Federazioni sono responsabili legalmente della ripartizione e rispondono direttamente alla Confederazione delle eventuali inadempienze.

Articolo 40

Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla CONF.A.I.L. sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali, ed ogni organismo aderente al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi.

Le rappresentanze dei vari Organismi per i Collegi di Unione, di Federazione e di Confederazione saranno rapportate alle quote associative e ai contributi versati per i propri iscritti.

PARTE QUINTA

Iscritti e norme disciplinari

Articolo 41

Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla CONFA.I.L. ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli organismi di categoria, di Unioni e Confederali, sono tenuti, oltre che a rispettare le norme del presente Statuto e di quello dell'organizzazione alla quale appartengono, ad applicare le decisioni prese dai competenti organi confederali e dalle organizzazioni aderenti.

Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme fissate dal presente Statuto.

Articolo 42

Provvedimenti disciplinari

La Segreteria Confederale procederà ad assumere provvedimenti disciplinari nei seguenti casi:

- 1) mancanza di qualsiasi attività - inesistenza di un Organo dirigente - incapacità ad esprimere la Segreteria;
- 2) mancato pagamento di contributi a qualsiasi livello o tessere associative;
- 3) irregolarità amministrative ed organizzative - Congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie;
- 4) indisciplina;
- 5) attività incompatibile con l'indirizzo della CONFA.I.L. e con le norme dello Statuto Confederale - indirizzi di linea sindacale;

6) attività scissionistica o esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dalla Confederazione capaci di provocare disorientamento e disgregazione danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;

7) comportamenti di indegnità morale;

8) a chiunque non si attenga alle disposizioni della Segreteria Confederale.

I responsabili delle infrazioni suddette saranno sospesi dal Segretario Generale Confederale da qualsiasi attività sindacale e deferiti ai Proviviri per i provvedimenti disciplinari che possono, anche portare, nei casi più gravi all'espulsione dalla CONF.A.I.L. e da tutte le sue strutture orizzontali e verticali.

Le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti, tenuto conto della recidiva nonché della gravità della mancanza commessa sono le seguenti:

a) censura scritta;

b) sospensione da ogni attività sindacale per un periodo massimo di sei mesi;

c) espulsione dalla CONF.A.I.L. e dalle strutture orizzontali e verticali.

Se un'infrazione è commessa da un Segretario Nazionale o di Unione Sindacale Provinciale, in sua vece dovrà essere nominato un commissario straordinario con piena rappresentanza legale per il tempo necessario alla definizione dei provvedimenti di sospensione o di radiazione.

La Segreteria in questo caso può esimersi dal convocare il Comitato Centrale dell'Organismo interessato.

Articolo 43

Norme procedurali Collegio Proviviri

Il Collegio dei Proviviri esamina e decide sui casi di indisciplina degli iscritti e su tutti i casi nei quali gli stessi non abbiano osservato i loro doveri verso la Confederazione.

Tali casi possono essere deferiti ai Collegi dei Probiviri da qualsiasi Organo della Confederazione e da qualsiasi iscritto.

Le comunicazioni - al pari di ogni altra relativa al procedimento avanti ai Probiviri - andrà inviata al predetto Organo presso la relativa sede mediante raccomandata postale o raccomandata a mani.

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri; le relative decisioni sono prese a maggioranza dei componenti. Il Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio, può respingere i defetimenti allorché ritenuti inidonei.

Nei giudizi disciplinari devono essere comunicati per iscritto all'associato i fatti a lui contestati dandogli 20 giorni utili per presentare, per iscritto, le sue osservazioni.

L'iscritto può anche chiedere di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri il quale non può rifiutarsi.

La decisione dei Probiviri dovrà essere presa per iscritto e firmata dai componenti il Collegio; ove uno di essi si rifiuti di firmare, tale rifiuto sarà annotato in calce alla decisione e questa, controfirmata dagli altri Membri del Collegio, avrà piena validità.

La decisione firmata da un solo Membro del Collegio non ha alcun valore ed è nulla.

Il Collegio dei Probiviri deve prendere le proprie decisioni entro sei mesi dal giorno in cui è investito del caso da decidere. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi in caso di comprovati motivi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno contenere le motivazioni indicanti le ragioni che hanno determinato la sanzione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere inviate all'interessato in copia, firmata dai Probiviri, a mezzo lettera raccomandata postale o raccomandata a mani entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento.

Copia della decisione dovrà altresì essere inviata, per conoscenza, al Segretario della Confederazione con le suddette modalità.

L'articolo 43 viene unanimamente approvato, senza voti contrari o astenuti.

PARTE SESTA

Validità e modifiche delle norme statutarie

Articolo 44

Modifica dello Statuto

Tutte le Federazioni Nazionali o singole organizzazioni della CONF.A.I.L. abbracciano e fanno proprie le norme statutarie confederali con tutte le variazioni approvate nel VI° Congresso Confederale, ed avranno nei loro singoli statuti per le parti di competenza riportate le norme analoghe articolo per articolo del presente Statuto.

L'uniformità statutaria sarà così completa e totale con lo Statuto Confederale.

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Confederale CONF.A.I.L.

Articolo 45

Validità dello statuto

I particolari statuti delle singole Organizzazioni della CONF.A.I.L. non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente Statuto.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficienti e sono sostituite di diritto da quelle del presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 46

Il presente statuto entra in vigore alla data odierna.

Entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso le singole Federazioni dovranno ad esso conformarsi.

Il presente Statuto è depositato al Ministero del Lavoro - Sezione rapporti sindacali - Via Flavia n.6 - Roma

**Elenco delle Federazioni Nazionali costitutive dalla CONFA.I.L
con sede in Milano - Viale Abruzzi n. 38**

- 1) F.A.I.L.C.L.E.A. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Cemento-legno-Edilizia - Lapidei ed Affini.
- 2) F.A.I.S.A. - Federazione Autonoma Italiana Sindacato
Autoferrotranvieri - Internavigatori.
- 3) F.A.I.L.A. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Alimentari.
- 4) F.A.I.L.C. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Chimici.
- 5) F.A.I.L.M. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Metalmeccanici.
- 6) F.A.I.L.T. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Tessili.
- 7) F.A.N.G.I. - Federazione Autonoma Nazionale Giornalai
d' Italia.
- 8) F.I.A.L.A. - Federazione Italiana Autono ma Lavoratori
Abbigliamento.
- 9) F.A.I.L.A.M. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori
Alberghi e Mense.
- 10) F.I.A.C. - Federazione Italiana Autonoma Calzaturieri.
- 11) Fe.N.A.L.T. - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori
Terra.
- 12) F.I.A.P. - Federazione Italiana Autonoma Poligrafici.
- 13) F.I.A.L.C. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori
Commercio.
- 14) F.I.A.L.M. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori
Marittimi
- 15) F.I.A.L.T. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori
Tubercolotici.

- 16) F.A.P.I. - Federazione Autonoma Pensionati Italiani.
- 17) Fe.N.A.L.C. - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Ceramica.
- 18) F.A.I.L.L.S. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Industria Saccarifera.
- 19) F.A.L.V. - Federazione Autonoma Lavoratori del Vetro.
- 20) F.I.L.A.L. - Federazione Italiana Lavoratori Autonoma Laterizi.
- 21) A.N.E.F. - Associazione Nazionale Esercenti Fioristi.
- 22) F.A.I.L.A. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Alimentari (settore vini, liquori, ed affini).
- 23) F.A.I.A. - Federazione Autonoma Italiana Assicuratori.
- 24) F.A.I.L.S. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori dello Spettacolo.
- 25) S.N.A.D.U.I.C. - Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Unione Italiana Ciechi.
- 26) F.A.I.P.F. - Federazione Autonoma Italiana Arti Plastiche e Figurative.
- 27) F.A.P.I.C. - Federazione Autonoma Professionisti Italiani del Coro.
- 28) F.I.A.P.I.C. - Federazione Italiana Autonoma Pulizie Industriali e Civili.
- 29) S.N.A.D.J.A.C. - Sindacato Nazionale Autonomo Disc Jokey Animatori Conduttori.
- 30) F.A.L.I.M.C. - Federazione Autonoma Lavoratori Invalidi e Mutilati Civili.
- 31) F.A.I.L.P. - Federazione Autonoma Lavoratori Piazzisti.
- 32) F.N.A.C.B.C.A.P. - Federazione Nazionale Autonoma Comunità Braccianti, Coltivatori, Allevatori e Produttori.
- 33) S.A.B.I. - Sindacato Autonomo Bancari Italiani.

- 34) F.A.I.R.V.P. - Federazione Autonoma Italiana Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti.
- 35) F.A.L.T. - Federazione Autonoma Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico.
- 36) S.A.M.A. - Sindacato Autonomo Milanese Autoferrotranvieri.
- 37) CONF.A.I.L.-SANITÀ - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Sanità (ex F.A.I.L.E.L.-SANITÀ).
- 38) CONF.A.I.L. AUTONOMIE LOCALI - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Enti locali/Pubblico Impiego (ex F.A.I.L.E.L.-ENTI LOCALI/PUBBLICO IMPIEGO).
- 39) F.I.L.A.P. - Federazione Italiana Lavoratori Autonoma Postelegrafonici.
- 40) F.I.A.L.E.P. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Enti Parastatali.
- 41) F.A.D.C.M.T. - Federazione Autonoma Dipendenti Cassa Marittima Tirrena.
- 42) S.N.A.T.S. - Sindacato Nazionale Autonomo Telefonisti dello Stato.
- 43) F.A.I.L.P. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori del Porto.
- 44) F.A.I.S. - Federazione Autonoma Italiana Statali.
- 45) CONF.A.I.L.-SCUOLA - CONF.A.I.L. Scuola.
- 46) S.N.A.G.G. - Sindacato Nazionale Autonomo Guardie Giurate.
- 47) F.A.I.L.E. - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici.
- 48) S.A.N.D.E. - Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti E.N.P.I.
- 49) S.M.A. - Sindacato Macchinisti - Aiuto Macchinisti Capo Deposito F.S.
- 50) F.I.L.A. - Federazione Italiana Lavoratori Agricoli.
- 51) F.I.A.C.L. - Federazione Autonoma Italiana Carrozze Letto.

- 52) S.A.L.C. - Sindacato Autonomo Lavoratori Chimici.
- 53) S.A.L.M. - Sindacato Autonomo Lavoratori Metalmeccanici.
- 54) S.I.A.L.S. - Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Sanatoriali I.N.P.S.
- 55) S.A.N.L. - Sindacato Autonomo fra Lavoratori dell' I.N.P.S.
- 56) S.T.A.M. - Sindacato Tassisti Autonomo Milanese.

Aderenti:

- 1) F.I.S.M.I.C. - Federazione Italiana Sindacato Metalmeccanico e Industrie Collegate

Indice

- Art. 1 - Denominazione, sede.
- Art. 2 - Scopi.
- Art. 3 - Compiti.
- Art. 4 - 4 bis - Responsabilità Confederale.
- Art. 5 - Nuclei Aziendali e Nuclei Contadini.
- Art. 6 - Compiti del Nucleo Aziendale.
- Art. 7 - Compiti del Nucleo Contadino.
- Art. 8 - Struttura ed inquadramento delle Federazioni Nazionali.
- Art. 9 - Autonomia delle Unioni delle unità categoriali di territorio e dei Sindacati Provinciali.
- Art. 10 - Organi delle Federazioni Nazionali.
- Art. 11 - Unione Sindacali Provinciali.
- Art. 12 - Compiti Unioni Sindacali Provinciali.
- Art. 13 - Organi Unioni Sindacali Provinciali.
- Art. 14 - Unioni regionali.
- Art. 15 - Compiti Unioni Regionali.
- Art. 16 - Organi Unioni Regionali.
- Art. 17 - Struttura associativa.
- Art. 18 - Organi della CONF.A.I.L.
- Art. 19 - Congresso Nazionale.
- Art. 20 - Convocazione Congresso Nazionale.
- Art. 21 - Non cumulabilità delle deleghe.
- Art. 22 - Relazione della segreteria.
- Art. 23 - Elezioni Comitato Centrale.

- Art. 24 - Nomina membri supplenti
- Art. 25 - Compiti del Comitato Centrale
- Art. 26 - Riunione Comitato Centrale
- Art. 27 - Composizione della Segreteria
- Art. 28 - Compiti della Segreteria Confederale
- Art. 29 - Il Segretario Generale
- Art. 30 - Il Collegio dei probiviri
- Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 32 - Competenze dei Revisori dei Conti
- Art. 33 - Funzionamento degli organismi
- Art. 34 - Autonomia della CONF.A.I.L.
- Art. 35 - Rapporti tra CONF.A.I.L. e propri organismi
- Art. 36 - Autonomia Amministrativa degli organismi della CONF.A.I.L.
- Art. 37 - Gestioni straordinarie
- Art. 38 - Iscrizione
- Art. 39 - Quota associativa e contributi sindacali
- Art. 40 - Obbligo della contribuzione
- Art. 41 - Rispetto dello Statuto
- Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 43 - Norme procedurali Collegio Probiviri
- Art. 44 - Modifica dello Statuto
- Art. 45 - Validità dello Statuto
- Art. 46 - Norma transitoria
- Elenco delle Federazioni Nazionali della CONF.A.I.L.